

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 46213 Anno 2021**  
**Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE**  
**Relatore: GALATI VINCENZO**  
**Data Udiienza: 11/11/2021**

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

SHKLYRUK VLADISLAV nato il 02/01/1993

KOSTENKO DENIS nato il 11/06/1988

RAVLIUK TETYANA VASYLIVNA nato il 16/02/1985

avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA  
FRANCESCA LOY

che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 1° marzo 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha riformato, solo in punto di pena, che ha ridotto, la sentenza emessa in giudizio abbreviato dal Tribunale di Crotona con la quale Vladislav Shklyruk, Denis Kostenko e Vasylivna Tetyana Ravliuk sono stati ritenuti responsabili, in concorso, del reato di trasporto in Italia di circa 40 cittadini extracomunitari, aggravato dal numero delle persone trasportate, dall'aver sottoposto le medesime a pericolo per l'incolumità, oltre che a trattamento inumano e degradante.

2. Premesse considerazioni in punto di rapporto tra la sentenza di primo grado e quella di appello, la Corte ha affrontato la questione posta dalle difese relativamente alla giurisdizione nazionale, avendo gli appellanti dubitato della sua sussistenza in quanto l'imbarcazione sulla quale erano stati rinvenuti i migranti batteva bandiera americana ed era stata intercettata dalla Guardia di Finanza in acque internazionali.

I giudici di merito hanno richiamato il disposto dell'art. 111 della Convenzione ONU di Montego Bay rilevando che, a norma dello stesso, è consentito l'inseguimento della nave straniera anche in alto mare (ossia oltre il mare territoriale e la zona contigua) qualora vi siano fondati motivi di ritenere che la stessa abbia violato le sue leggi, purché l'inseguimento sia iniziato in quelle zone e non sia stato interrotto. Ha altresì riportato quanto previsto dall'art. 33 della predetta Convenzione sul controllo della zona contigua e sull'inseguimento del natante, con riguardo alla possibilità di configurare la giurisdizione nazionale nel caso di violazione delle disposizioni in materia di immigrazione qualora la stessa sia stata accertata in acque extraterritoriali e, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si sia verificato l'evento del reato, ovvero l'ingresso e lo sbarco degli extracomunitari per l'intervento dei soccorritori quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare.

La giurisdizione nazionale è stata affermata in quanto il natante, individuato in acque internazionali e diretto verso le coste nazionali, è stato monitorato e seguito a distanza (senza alcun inseguimento, quindi) in quanto imbarcazione sospetta.

2.1. In relazione alle responsabilità individuali, sono state richiamate le risultanze della documentazione fotografica dalla quale è emerso che gli imputati sono stati colti dalla Polizia Giudiziaria alla guida dell'imbarcazione.

Sul punto sono state ritenute non credibili le giustificazioni addotte dagli imputati.

2.2. La Corte di merito ha motivato in ordine alle circostanze aggravanti contestate ritenendole sussistenti con la precisazione, quanto all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che la stessa era stata già esclusa dal Tribunale di Crotone.

I giudici d'appello hanno escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, chiesto sulla base della sola incensuratezza degli imputati e hanno, comunque, rideterminato la pena inflitta dal Tribunale, riducendola.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi, con unico atto, Vladislav Shklyruk e Denis Kostenko tramite il comune difensore avv. Emilio Vaccai, articolando due motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo hanno contestato, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'affermata sussistenza della giurisdizione.

Sul punto hanno messo in rilievo che l'imbarcazione sulla quale viaggiavano gli immigrati batteva bandiera statunitense e come, nel caso di specie, non fosse applicabile la richiamata Convenzione di Montego Bay, peraltro non ratificata dagli Stati Uniti d'America.

In ogni caso, doveva ritenersi operante il c.d. «principio di bandiera» essendo stata dotata l'imbarcazione di una bandiera, con conseguente giurisdizione dello Stato di bandiera della nave.

Pertanto, nel caso di specie, non sarebbero invocabili né il principio della c.d. «zona contigua» ai sensi dell'art. 33 della Convenzione citata, né la disciplina sul diritto di inseguimento di cui all'art. 11 della stessa Convenzione richiamati dalla giurisprudenza di legittimità solo nel caso di navi prive di bandiera.

3.2. Con il secondo motivo la difesa dei due imputati ha dedotto vizio di motivazione in ordine alle aggravanti contestate.

In particolare, quanto all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, ha messo in evidenza come, in un primo momento, la Corte di appello avesse ritenuto l'aggravante «già esclusa» dal Tribunale, per poi, smentendosi, determinare il corrispondente aumento di pena.

4. Con altro atto di impugnazione, Vasylyvna Tetyana Ravliuk, per mezzo del proprio difensore avv. Vincenzo Chiaramonte, ha proposto ricorso, articolando due motivi.

4.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'affermata giurisdizione nazionale.

L'inseguimento della nave con a bordo i cittadini extracomunitari era iniziato in acque internazionali e non era giustificabile in relazione ad una ipotetica fuga.

Quando i militari della Guardia di Finanza erano saliti a bordo della nave, non era stato ancora commesso alcun reato.

Nelle acque territoriali non si era verificato alcun inseguimento, né era stata compiuta attività di soccorso.

Con lo stesso motivo la difesa ha, poi, contestato il meccanismo probatorio utilizzato dalla Corte per pervenire alla identificazione della ricorrente come una delle persone che aveva effettuato l'attività di trasporto dei migranti.

La ricorrente si è, quindi, soffermata sulla mancanza di prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra «la condotta di trasporto e l'evento di pericolo, di cui all'art. 41, c. 2», dato che i migranti avevano scelto liberamente di salire a bordo della nave e di mettersi in una situazione di pericolo.

4.2. Con il secondo motivo la difesa ha eccepito contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

In particolare, i dedotti vizi sono stati segnalati con riferimento alle modalità con le quali l'imputata era stata identificata come partecipe dell'attività trasporto degli extracomunitari ed alla parte di motivazione relativa alle aggravanti per le quali si era trascurato il disposto degli artt. 50 e 41, secondo comma, cod. pen. con riferimento alla non punibilità del fatto quando vi è il consenso della persona offesa.

5. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

L'avv. Chiaramonte, nell'interesse dell'imputata Vasylyna Tetyana Ravliuk ha depositato memoria difensiva con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Sono manifestamente infondati i motivi articolati dai difensori in punto di giurisdizione.

Plurime sono le ragioni che depongono in tal senso.

In primo luogo, emerge dalla concorde ricostruzione dei giudici di merito,

solo genericamente contraddetta dai difensori, che la Guardia di Finanza ha intercettato la nave a bordo della quale si trovavano gli immigrati all'interno delle acque territoriali italiane.

Nelle acque internazionali è stata svolta soltanto un'attività di avvistamento e controllo visivo, ossia una verifica funzionale ad accertare verso quale costa si stesse dirigendo la nave che, sin dal predetto controllo, sembrava diretta verso le coste italiane.

L'affermazione dei giudici di merito secondo cui la nave ha fatto libero e volontario ingresso nelle acque territoriali all'interno delle quali è stata fermata è contraddetta con argomentazioni fattuali che evocano un, non meglio specificato, inseguimento nelle acque internazionali in conseguenza del quale si sarebbe verificato il predetto ingresso.

Tale affermazione non risulta coerente con la descrizione degli eventi compiuta dai giudici di merito e non può essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità.

Da quanto esposto in fatto nelle sentenze di merito, risulta, quindi che, nella fattispecie, una porzione (peraltro significativa) della condotta delittuosa è stata posta in essere nelle acque territoriali all'interno delle quali è avvenuto l'accertamento della commissione del reato.

Da ciò consegue la giurisdizione italiana a norma dell'art. 6, comma secondo, cod. pen.

Non si perverrebbe, comunque, a conclusioni diverse, qualora si ritenesse che la condotta sia stata commessa in «alto mare» e l'approdo sia avvenuto nel territorio italiano per effetto delle operazioni di controllo o soccorso.

Anche in tal caso, infatti, sussiste la giurisdizione nazionale per effetto dell'art. 7, comma primo, n. 5, cod. pen.

La norma di rinvio, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità qui condivisi (Sez. 1, n. 31652 del 2/7/2021, Jomaa, Rv. 281623 in motivazione), ha carattere aperto e mobile e «trova applicazione nel caso di traffico di migranti a norma del III Protocollo Addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, firmata a Palermo in data 15 novembre 2000».

Premesso un analitico esame delle norme nazionali e convenzionali in punto di traffico di migranti e criminalità transazionale, la Corte ha affermato che «costituisce valido criterio di collegamento per l'operare incondizionato della giurisdizione italiana (*rectius*: per l'applicazione universale della legge penale italiana) il traffico organizzato di migranti commesso fuori dal territorio nazionale, ma che fin dalla sua programmazione è destinato ad avere effetti sul territorio nazionale per mezzo dell'approdo sulle coste italiane, eventualmente conseguito

tramite il salvataggio delle autorità preposte».

Tali argomentazioni consentono di superare anche i rilievi difensivi fondati sulla circostanza che l'imbarcazione sulla quale venivano trasportati i migranti battesse bandiera statunitense non derivando, da tale condizione, alcun elemento ostativo alla giurisdizione nazionale.

3. È manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso presentato dall'avv. Vaccai.

Dall'esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello risulta che nessuna delle aggravanti contestate nell'imputazione è stata esclusa.

La sentenza di primo grado ha ritenuto gli imputati responsabili «del delitto loro ascritto in rubrica», mentre la sentenza di appello ha riformato la statuizione del Tribunale solo in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.

In particolare, il Tribunale ha affermato, in motivazione, che ricorrono «tutte» le aggravanti contestate, fornendo una espressa motivazione in merito a quelle di cui all'art. 12, comma 3, lett. a) e b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

La sentenza di appello, inoltre, dopo avere dato conto del numero (40) dei migranti trasportati, ha motivato in relazione alle aggravanti di cui alle lett. b) e c) della norma citata.

Il riferimento alla esclusione, da parte del giudice di primo grado, dell'aggravante di cui alla lett. c) deve considerarsi, conformemente a quanto ritenuto dal Procuratore Generale, un semplice errore materiale, dovendosi operare una lettura congiunta delle decisioni e delle motivazioni rese dai giudici di merito che, in nessun punto delle rispettive sentenze, hanno escluso una qualsiasi delle aggravanti contestate.

4. Il ricorso proposto dall'avv. Chiaramonte è, anch'esso, inammissibile per plurime ragioni.

In relazione alla questione relativa alla giurisdizione (sviluppata nella prima parte del primo motivo) si rinvia a quanto esposto al par. 2.

Nel resto il primo motivo, così come l'intero ricorso, è formulato in termini assolutamente generici e tesi ad introdurre elementi di fatto già congruamente valutati dai giudici di merito e non suscettibili di essere riesaminati in questa sede.

In ordine all'identificazione dell'imputata Ravliuk come una delle persone che era alla guida dell'imbarcazione, i giudici di merito hanno valorizzato le risultanze delle operazioni di polizia consistite anche nell'effettuazione di fotografie.

Legittimamente, anche in ragione del rito abbreviato prescelto, il Tribunale e

la Corte di appello hanno fondato la decisione sulla base delle predette acquisizioni, in uno con l'inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dagli imputati, oltre che alla luce delle contraddizioni tra quanto dichiarato dalla donna e dagli altri due imputati.

Tale concordante ricostruzione non può essere messa in crisi, in questa sede, sollecitando una rinnovata valutazione delle dichiarazioni della Ravliuk laddove la stessa ha fatto riferimento a scafisti di nazionalità turca, al mancato riconoscimento dell'imputata, da parte degli altri «passeggeri», quale persona che si era posta alla guida dell'imbarcazione «fin dal primo momento».

Peraltro, tale ultima circostanza si rivela anche priva di decisività potendo essere integrato il reato contestato anche nel caso in cui l'imputato ponga in essere una condotta di conduzione dell'imbarcazione per una parte del viaggio.

Assolutamente generico il riferimento all'art. 41, secondo comma, cod. pen. in punto di nesso di causalità ed alla mancanza del fine di lucro, anch'esso, peraltro, privo del carattere di decisività.

Infine, sempre sul primo motivo, si rivelano assolutamente generiche le censure in punto di motivazione atteso che non viene indicato alcun punto specifico ed alcun vizio preciso che affliggerebbe la motivazione della quale si censura, in termini generici, l'apparenza.

5. Inammissibile è il secondo motivo, articolato secondo una tecnica che ne esibisce la totale incomprensibilità.

Esso è volto a censurare vizi motivazionali riferiti alle aggravanti sulle quali i giudici di merito hanno, come detto, motivato in termini sufficienti e privi di sostanziali contraddizioni.

Le circostanze di fatto relative al trasporto ed al numero dei migranti che si trovavano a bordo della nave hanno giustificato il giudizio in punto di sussistenza delle aggravanti contestate rispetto alle quali è assolutamente inconferente il riferimento al «previsto codicistico degli artt. 50 e 41 co. 2 c.p.» al quale si rinnova il riferimento nel ricorso.

Parimenti, risulta affatto generico il riferimento al consenso delle persone offese, trattandosi di argomento in fatto privo, peraltro, di una qualsiasi indicazione in ordine alle circostanze dalle quali dovrebbe doversene desumere l'esistenza.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/11/2021